

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 46-12637

**L.r. 18/1994, art. 13 e DGR 79/2006, art. 18: affidamenti di forniture alle cooperative sociali di inserimento lavorativo iscritte all'albo - Linee di indirizzo per la Regione Piemonte, gli Enti del sistema sanitario regionale, gli Enti strumentali e le società partecipate.**

A relazione del Vicepresidente Peveraro e degli Assessori Migliasso, Artesio:

La Regione, da anni, persegue politiche per l'inserimento nel tessuto sociale delle fasce marginali attraverso il lavoro, nell'ottica del superamento, qualora ve ne siano le condizioni, di un approccio esclusivamente assistenziale alla problematica del recupero e dell'integrazione delle persone svantaggiate o diversamente abili. Va considerato che si tratta di soggetti difficilmente inseribili in normali contesti lavorativi, i quali, viceversa, nel lavoro in gruppo o affiancati, come avviene nelle cooperative sociali di tipo B, sono messi in grado di essere produttivi. Nella maggioranza dei casi, inoltre, vi è un progetto di inserimento concordato e monitorato dai servizi sociali del territorio.

La legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", modificata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevede all'articolo 5 che gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, per la stipula delle convenzioni le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale.

La Regione Piemonte, con propria legge n. 18 del 9 giugno 1994 ha recepito la normativa nazionale; per quanto riguarda gli affidamenti da parte degli enti pubblici alle cooperative di tipo B, il riferimento è al Titolo III, articoli 10 - 13. In particolare l'articolo 13, prevedendo in capo agli enti pubblici del territorio l'obbligo di destinare una quota di forniture di beni e servizi a queste cooperative ha consentito, nel corso degli anni, di conseguire una soluzione lavorativa stabile ed economicamente retribuita in conformità alle tariffe contrattuali, a un sempre crescente numero di persone svantaggiate che, attualmente, conta circa 3.000 unità di lavoratori.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 178-43880 del 14 marzo 1995, ha approvato le convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti fra gli enti pubblici e le cooperative sociali di tipo B.

La normativa europea, a sua volta, ha fornito linee di indirizzo per la corretta applicazione della disciplina che consente di tener conto, nel settore degli appalti, degli aspetti sociali ed ambientali. Il Regolamento CE 994/1998 autorizza la Commissione a dichiarare che gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune a certe condizioni e non sono soggetti all'obbligo di notificazione. Il Regolamento sugli aiuti di Stato 2204/2002 ora confluito nel Reg. Generale d'esenzione CE n. 800/2008, individua le eccezioni per le quali non sussiste l'obbligo di notifica secondo i seguenti principi:

- non costituiscono aiuti di stato numerose misure a favore dell'occupazione poiché si tratta di aiuti a persone che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni,
- gli aiuti esentati riguardano in particolare gli aiuti alle categorie svantaggiate accordati sotto forma di regime,
- deve essere previsto un periodo minimo garantito di occupazione, che nel caso di svantaggiati e disabili è pari a 12 mesi.

La Direttiva 18/2004, al Considerando n. 28, prevede la possibilità per gli stati membri di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a laboratori protetti ovvero di riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro con clausole sociali. Al Considerando n. 33 stabilisce che le condizioni di esecuzione, purché non siano direttamente o indirettamente discriminatorie e siano indicate nel bando di gara, possono essere finalizzate alla formazione professionale in cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta alla disoccupazione e alla tutela

dell'ambiente. L'articolo 26 stabilisce che le condizioni di esecuzione degli appalti possono basarsi su considerazioni sociali ed ambientali.

Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e la Determinazione n. 2/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, hanno recepito le direttive europee anche nella parte che riguarda le cosiddette clausole sociali ed ambientali, conferendo piena legittimità all'articolo 5 della l. 381/1991.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 79-2953 del 22 maggio 2006 sono stati approvati gli indirizzi per regolamentare i rapporti tra gli Enti pubblici ed il Terzo settore. Il nucleo centrale del provvedimento concerne proprio i rapporti con le cooperative sociali. L'applicazione del provvedimento è stata estesa anche agli enti del servizio sanitario regionale.

In particolare l'articolo 18 della DGR 79/2006 individua nella Cooperazione sociale di tipo B un interlocutore importantissimo per le politiche attive del lavoro riguardanti le persone svantaggiate, ampliando nelle indicazioni pratiche e attualizzando alla luce della più recente normativa, le disposizioni contenute nella legge regionale del 1994. Ai sensi del citato art. 18 la prescrizione della normativa regionale, concernente gli affidamenti alle cooperative sociali B "...trova concreta attuazione con la previsione, stabilita dall'organo d'indirizzo politico dell'ente pubblico, di riservare una quota percentuale delle proprie forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio sanitari e educativi, sotto soglia comunitaria, alle cooperative di tipo B del territorio."

Per quanto concerne gli enti del sistema sanitario regionale, in attuazione delle indicazioni contenute nella DGR 79/2006, con DGR n. 35-9655 del 22.09.2008, che assegnava gli obiettivi di salute e funzionamento ai fini del riconoscimento ai direttori generali ASL/ASO della quota integrativa al trattamento economico, sono stati proposti, tra gli altri criteri, agli obiettivi 23 e 4, meccanismi connessi con l'incremento dell'assunzione dei disabili e degli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B. E' stato avviato inoltre un lavoro con i provveditori delle aziende sanitarie per inserire nei regolamenti clausole che impegnino le aziende ad incrementare gli affidamenti alle cooperative di inserimento lavorativo.

Oltre a ciò, per incidere concretamente sui ritardi nei pagamenti dovuti a problematiche di disponibilità di cassa delle ASL/ASO, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), è prevista la concessione da parte della Regione di finanziamenti alle cooperative sociali B iscritte all'albo regionale, a titolo di anticipazione di crediti non ancora scaduti, mediante la cessione pro solvendo di fatture emesse, nei confronti delle ASL e delle ASO e da queste non ancora evase con le risorse disponibili sul fondo di rotazione, di cui alla l. r. 18/1994.

Nel corso del Convegno regionale sulla cooperazione sociale di tipo B tenutosi a Torino nella primavera del 2008 è emerso chiaramente che tra le difficoltà di queste cooperative, in tempo di crisi economica, vi era quella di mantenere l'attuale volume di affidamenti pubblici e la necessità di promuoverne ulteriori. In tale sede la Regione si è impegnata a rilanciare nell'ambito della Conferenza regionale della cooperazione sociale gli affidamenti di forniture alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, invitando le Province ad organizzare sul territorio iniziative rivolte agli amministratori degli enti pubblici locali, per far conoscere maggiormente le opportunità contenute nella normativa e per indurre le stazioni appaltanti a farvi maggiormente ricorso. Inoltre, è stato assicurato l'impegno ad assumere un atto di indirizzo che definisca modalità di affidamento da parte dell'ente regione, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e delle società partecipate alle cooperative sociali di tipo B.

Tutto ciò premesso;

vista la legge n. 381/1991;

visto il regolamento CE 994/1998;

visto il regolamento sugli aiuti di Stato 2204/2002; ora confluito nel Reg. CE 800/2008;

viste le direttive europee 17 e 18/2004;

visto il d.lgs. 163/2006 e s. m. i;

vista la l.r. 18/1994 e s. m. i;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale);

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 178-43880 del 14 marzo 1995 e n. 79-2953 del 22 maggio 2006;

visto il d.lgs. 165/2001;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale nell'ambito delle politiche attive del lavoro per le persone svantaggiate ed in consonanza con quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di impegnare le strutture organizzative regionali (direzioni, settori) nonché gli Enti del servizio sanitario regionale, gli Enti strumentali e le Società partecipate, quali stazioni appaltanti, affinché provvedano a destinare una quota non inferiore al 2% degli stanziamenti complessivi per gli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, a convenzioni con cooperative sociali di tipo B regolarmente iscritte all' albo. Tali convenzioni, di importo inferiore alla soglia stabilita dall'UE per l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, sono regolate dalla l.r. 18/1994, artt. 10 - 13, e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 178 - 43880 del 14.3.1995 e n. 79-2953 del 22 maggio 2006;

- di impegnare le strutture di cui al punto precedente, negli affidamenti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di valore superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a inserire negli atti di esecuzione contrattuale particolari condizioni attinenti a esigenze sociali volte a favorire l'utilizzo di personale svantaggiato come definito dal Regolamento CEE 2204/2002, ora confluito nel Reg. CE n. 800/2008 in percentuale significativa;

- di incaricare le direzioni regionali competenti ad emanare una circolare esplicativa ai fini di dare effettiva applicazione al presente provvedimento e supportare tecnicamente le strutture di cui trattasi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)